Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 15 luglio 1924** — **Numero 165**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nei sunti dei Regi decreti sotto indicati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* durante l'anno 1923, si sono riscontrati gli errori che qui si elencano e si rettificano:

Gazzetta n. 143, R. decreto 28 gennaio 1923, n. 1169: Il contributo scolastico a carico del comune di San Pietro in Cariano è riportato in L. 10,751.04 invece che in L. 10,715.04.

Gazzetta n. 154, R. decreto 28 gennaio 1923, n. 1330: Il contributo scolastico a carico del comune di Nichelino è riportato in L. 4238.51 invece che in L. 4328.51.

Gazzetta n. 177, R. decreto 25 marzo 1923, n. 1424: Il contributo scolastico a carico del comune di Librizzi è riportato in L. 4108.05 invece che in L. 4108.01.

Gazzetta n. 206, R. decreto 6 maggio 1923, n. 1812: Il contributo scolastico a carico del comune di Bagnocavallo è riportato in L. 46,014.40 invece che in L. 46,914.41.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1093.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1087.**

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alle preture di Gioia del Colle e di Putignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alle preture di Gioia del Colle e di Putignano;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella pretura di Gioia del Colle è soppresso il posto di uditore vice-pretore, che viene invece istituito nella pretura di Putignano, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D*, annessa al predetto Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1094.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1088.

Limitazione del servizio della funicolare Santa Margherita-Belvedere di Lanzo d'Intelvi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 ottobre 1909, n. 449 (parte supplementare), con il quale a modifica ed in sostituzione della convenzione 19 dicembre 1906 approvata con Nostro decreto del 27 gennaio 1907, n. 55, la quale convenzione venne annullata, fu approvato e reso esecutorio il disciplinare per la concessione alla Società anonima della funicolare pel Belvedere di Lanzo d'Intelvi, della costruzione e dell'esercizio della tramvia funicolare a trazione elettrica e a sezione ridotta da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d'Intelvi;
Viste le istanze 4 gennaio 1922 ed 11 gennaio 1923 con le quali la predetta società ha richiesto di poter limitare il servizio della funicolare in parola alla sola stagione estiva e precisamente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modifica dell'art. 8 del disciplinare approvato con Nostro decreto 28 ottobre 1909, n. 449 (parte supplementare), per la concessione alla Società anonima della funicolare pel Belvedere di Lanzo d'Intelvi, della costruzione e dell'esercizio della tramvia funicolare da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d'Intelvi, l'esercizio della funicolare stessa dovrà essere effettuato dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, con facoltà alla Società concessionaria, di anticiparne l'apertura e di ritardarne la chiusura a seconda delle esigenze del traffico.

Dopo l'annuale chiusura dell'esercizio estivo, sarà praticata una visita della linea, con il concorso di un funzionario del Regio circolo ferroviario d'ispezione di Milano, per riconoscere i lavori da eseguirsi durante il periodo di inattività della linea stessa. La riapertura della funicolare all'esercizio non potrà effettuarsi che previa visita ed autorizzazione del predetto Circolo.

Ove la Società intendesse far uso della funicolare durante il periodo invernale per scopi privati, dovrà uniformarsi strettamente a tutte quelle disposizioni che il Circolo ferroviario d'ispezione di Milano riterrà opportuno d'impartire a garanzia della buona conservazione e della sicurezza degli impianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1095.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 1095.

Collocamento fuori ruolo di alcuni funzionari del Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, che regola la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari dello Stato dipendenti dal Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano, saranno collocati fuori ruolo con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 85. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1096.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1098.

Istituzione della carica di direttore dei servizi sanitari della Regia marina, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 530, che approva il regolamento per la Regia scuola di sanità militare marittima ed annesso ufficio tecnico;
Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1923, col quale l'infermeria militare marittima esistente a Napoli fu trasformata in ospedale secondario autonomo della Regia marina;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello medico della Regia marina preposto alla direzione della Regia scuola di sanità militare marittima di Napoli, nonchè al servizio dell'ospedale secondario autonomo della Regia marina esistente nella stessa sede, assume il titolo di direttore dei servizi sanitari della Regia marina in Napoli.

Art. 2.

Nulla è variato all'ordinamento della Regia scuola di sanità militare marittima di Napoli e dell'ospedale secondario autonomo della Regia marina nella sede stessa, i quali restano separati nel loro funzionamento, con l'attuale loro denominazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1097.

REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 1099.

Determinazione di comandi e servizi della Regia marina da considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 maggio 1915, n. 795, che concede pieni poteri ai comandanti delle piazze forti marittime e delle fortezze costiere, per porle in istato di difesa e di resistenza;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale fu indetta la mobilitazione generale del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, e successivi, che considerano in istato di guerra alcuni territori del Regno;
Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 766, il quale stabilisce la facoltà di determinare quali personali del Regio esercito e della Regia marina debbano essere considerati in istato di guerra;
Vista la determinazione Ministeriale pubblicata all'art. 1 del Foglio d'ordini 23 maggio 1915, che stabilisce come primo giorno della mobilitazione il 23 maggio 1915;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, circa il computo delle campagne di guerra;
Considerata l'opportunità di precisare quali navi e quali comandi, servizi e stabilimenti della Regia marina debbano ritenersi mobilitati durante la guerra 1915-1918;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti del decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, debbono considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918:
1. I comandi, servizi o stabilimenti della Regia marina già esistenti al 23 maggio 1915 o successivamente istituiti:
a) al fronte terrestre o in territori di operazione od occupazione del Regio esercito o della Regia marina, o in territori di guerra delle potenze alleate;
b) sul litorale dell'Adriatico ed isole adiacenti;
c) nelle piazze militari marittime di Taranto e Messina;
d) nelle piazze militari marittime di Spezia, Maddalena e Gaeta, limitatamente però ai comandi in capo, comandi militari marittimi e difese militari marittime;
e) nelle stazioni di aviazione, aeroscali e parchi aerostatici ovunque dislocati;
f) ai treni armati in guerra.
2. Le unità del Regio naviglio e le navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1098.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1082.

Erezione in Ente morale della Fondazione Giuseppe Guarnieri presso la Regia università di Pisa.

1082. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giuseppe Guarnieri » presso la Regia università di Pisa viene retta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1924.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Albogasio, Santa Maria Capua Vetere e Carlantino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Albogasio;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto condurre a termine il riordinamento dell'azienda comunale; riordinamento che è necessario sia compiuto prima della rinnovazione del Consiglio comunale;
Ritenuto inoltre che le condizioni dello spirito pubblico sconsigliano di indire subito le elezioni;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Albogasio è prorogato di tre mesi.

Como, addì 7 luglio 1924.

Il Prefetto: COTTA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 6 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto portare ancora a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo colà le elezioni per la ricostituzione della normale amministrazione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 9 luglio 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Veduto il R. decreto 27 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Carlantino;
Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissrio straordinario, il quale assunse l'ufficio il 10 aprile u. s., non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carlantino è prorogato di tre mesi.

Foggia, addì 9 luglio 1924.

Il Prefetto: LOZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4294 — Data della ricevuta: 1° aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Politi Alessandro di Giuseppe — Numero 5 obbligazioni ferroviarie 3 % — Ammontare del capitale: L. 2500, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2118 — Data della ricevuta: 25 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Longone Ambrogio fu Angelo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 250 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5396 — Data della ricevuta: 18 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Filippa Edoardo fu Carlo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 30 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1862 — Data della ricevuta: 22 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesca fu Andrea — Titoli del debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 605.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 giugno 1924.

Il direttore generale: CIDILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 160

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 14 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	120 30	Belgio	106 32
Londra	101 576	Olanda	8 76
Svizzera	424 94	Pesos oro	17 18
Spagna	309 87	Pesos carta	7 56
Berlino	—	New-York	23 205
Vienna	0 033	Oro	447 75
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	86 01
	3.50 % » (1902)	81 50
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 28
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 02

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.